

COMUNE DI ANNICCO

Provincia di Cremona

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI RINNOVATA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) A SEGUITO DELLA DISCIPLINA IMU DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N .160 (LEGGE DI BILANCIO 2020)

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	2
Art. 2 - Abrogazioni e norme di rinvio	2
Art. 3 - Potenziamento delle risorse strumentali degli uffici tributari e trattamento accessorio relativo personale dipendente	2
Art. 4 - Funzionario Responsabile del Tributo	2
Art. 5 - Applicazione dell'accertamento con adesione	2
Art. 6 - Limitazione al potere di accertamento	3
Art. 7 - Interessi	3
Art. 8 - Aliquote e detrazioni	3
Art. 9 - Assimilazioni ad abitazione principale	3
Art. 10 - Fabbricati inagibili ed inabitabili	3
Art. 11 - Versamenti effettuati da un contitolare	4
Art. 12 - Rimborsi	4
Art. 13 - Limite minimo di versamento	4
Art. 14 - Attività di controllo	4
Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento	4

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina le modalità di applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n.160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Art. 2 - Abrogazioni e norme di rinvio

Il presente regolamento sostituisce e abroga la disciplina regolamentare riferita all'Imposta Municipale Propria contenuta nelle Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/6/2014, a seguito dell'abolizione delle disposizioni in materia di Imposta Municipale Propria contenute nell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), disposta dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020).

Per l'Imposta Municipale Propria componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

Art. 3 - Potenziamento delle risorse strumentali degli uffici tributari e trattamento accessorio relativo personale dipendente

Ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), ai fini del potenziamento degli uffici tributari, è stabilito che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui rifiuti (TARI), nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5% sia destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Con successivo atto della Giunta Comunale si procederà altresì a definire, previa contrattazione integrativa, la quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione, da corrispondere al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Tributi.

Art. 4 - Funzionario Responsabile del Tributo

Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 5 - Applicazione dell'accertamento con adesione

Nei confronti degli avvisi di accertamento, in presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo con esclusione delle questioni cosiddette "di diritto" e di tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, può trovare applicazione l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218 e del vigente

Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione approvato con deliberazione consiliare n. 50 in data 29/9/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 - Limitazione al potere di accertamento

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del Decreto Legislativo 446/1997 e dell'art. 1 comma 777 lettera d) della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), è stabilito che il Comune, tenuto conto delle zone urbanistiche, degli indici di edificabilità, del concetto di aree fabbricabili di perequazione, così come definiti dal Piano di Governo del Territorio, con apposita determinazione dirigenziale del Funzionario Responsabile del Tributo, determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi di stima delle aree fabbricabili.

Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente.

Art. 7 - Interessi

La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a cui l'art. 1 comma 776 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) fa rimando, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Art. 8 - Aliquote e detrazioni

Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1 comma 767 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020).

Art. 9 - Assimilazioni ad abitazione principale

Ai sensi dell'art. 1 comma 741, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 10 - Fabbricati inagibili ed inabitabili

Agli effetti dell'applicazione della riduzione del 50% della base imponibile ai sensi del comma 747 lettera b) art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati inutilizzati che presentano un notevole degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti e quelli che presentano una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione).

Lo stato di inagibilità/inabitabilità dell'immobile deve essere accertato dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale dichiara di essere in possesso di perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato.

La perizia o in alternativa la dichiarazione sostitutiva devono necessariamente essere allegate alla dichiarazione I.M.U. da presentarsi entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

L'agevolazione si applica limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 11 - Versamenti effettuati da un contitolare

I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolari anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri.

Art. 12 - Rimborsi

Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'art. successivo.

Art. 13 - Limite minimo di versamento

Ai sensi del comma 168 – Art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, a cui l'art. 1 comma 776 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) fa rimando, è stabilito che i versamenti per Imposta Municipale Propria non sono dovuti fino a concorrenza dell'importo annuo di euro 12,00=.

Tale importo non costituisce franchigia, pertanto nel caso in cui l'importo dovuto ecceda la somma di euro 12,00= il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'Imposta dovuta.

Art. 14 - Attività di controllo

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.

Nella attività di recupero non si da' luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, una rateizzazione delle somme risultanti da avvisi di accertamento alle condizioni di seguito indicate:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- da euro 3000,01 a euro 6000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- da euro 6000,01 a euro 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
- oltre euro 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

Per importi superiori ai 10.000 euro l'accoglimento dell'istanza è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria o assicurativa e all'inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2020.